

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 925 del 12 aprile 2018

Concessione del contributo all'impresa PACETTI S.R.L. ai sensi dell'Ordinanza 26/2016, concernente il finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012.

Visti:

- Il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, e in, in particolare, gli articoli 1, 2, 3, 11 e 11 bis del suddetto Decreto Legge;
- l'art. 10, comma 13 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 134;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, assunto di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e del Lavoro e delle Politiche Sociali, 28 dicembre 2012, recante "Riparto dei finanziamenti tra le regioni interessate e criteri generali per il loro utilizzo ai fini degli interventi di messa in sicurezza anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto" (G.U. n. 45 del 22/02/2013), (in seguito DPCM 28 dicembre 2012);
- l'art. 13 comma 1 del D.L. n. 78 del 19 giugno 2015, convertito con modificazioni dalla Legge n. 125 del 6 agosto 2015, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2016 lo stato di emergenza conseguente ai suindicati eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
- l'art. 11, comma 2bis, del D.L. 30 dicembre 2015, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 21 del 25 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2018 lo stato di emergenza conseguente ai suindicati eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
- l'art. 2 bis comma 44 del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 che ha prorogato ulteriormente il suddetto stato di emergenza al 31 dicembre 2020;

Viste altresì:

- l’Ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 e ss.mm.ii., concernente l’istituzione del Soggetto Incaricato dell’Istruttoria – SII;
- l’Ordinanza n. 5 del 30 gennaio 2013, concernente l’istituzione dei nuclei di valutazione a supporto del SII (Soggetto Incaricato dell’Istruttoria);
- l’Ordinanza n. 23 del 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii., recante “Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito, con modificazioni, nella Legge 1° agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all’art. 10, comma 13, del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, nella Legge 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012” e ss.mm.ii.”;
- l’Ordinanza n. 52 del 29 aprile 2013, recante “Modifiche all’Ordinanza n. 23 del 22 febbraio 2013, come già modificata dall’Ordinanza 26 del 6 marzo 2013, “Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito, con modificazioni, nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all’art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, nella Legge 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012” e ss.mm.ii.”;
- l’Ordinanza n. 91 del 29 luglio 2013, recante “Nuove modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all’art. 10, comma 13 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012” e il miglioramento sismico”;
- l’Ordinanza n. 158 del 23 dicembre 2013, recante “ Proroga dei termini e parziale modifica dell’Ordinanza n. 91 del 29 luglio 2013, recante “Nuove modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all’art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012” e il miglioramento sismico”;

- l’Ordinanza n. 8 del 6 febbraio 2014, “Proroga dei termini per la presentazione della documentazione delle spese sostenute con riferimento ai termini per la presentazione delle domande”;
- l’Ordinanza n. 75 del 24 novembre 2014, concernente la proroga dei termini e parziale modifica dell’Ordinanza n. 158 del 23 dicembre 2013;
- l’Ordinanza n. 25 del 16 giugno 2015, concernente la proroga dei termini e la parziale modifica dell’Ordinanza n. 75 del 24 novembre 2014;
- l’Ordinanza n. 53 del 4 dicembre 2015, concernente la proroga dei termini e la parziale modifica dell’Ordinanza n. 25 del 16 giugno 2015;
- l’Ordinanza n. 26 del 22 aprile 2016 recante “Nuove modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all’art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 e il miglioramento sismico”
- l’Ordinanza n. 13 del 15 maggio 2017 recante “Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all’art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 e il miglioramento sismico”;
- l’Ordinanza n. 21 del 16 ottobre 2017 recante “Modifica dell’Ordinanza n. 13 del 15 maggio 2017 recante “Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all’art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 e il miglioramento sismico”;
- l’Ordinanza n. 28 del 17 novembre 2017 recante “Integrazione e dell’allegato A) “Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all’art. 10, comma 13 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 e il miglioramento sismico

(esclusivamente per imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato 1 del TFUE”) – Ordinanza n. 13 del 15 maggio 2017 modificata con Ordinanza n. 21 del 16 ottobre 2017, recante “Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all’art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n.83 convertito con modificazioni dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 e il miglioramento sismico”;

- l’Ordinanza n. 79 dell’8 luglio 2013 e successive modifiche e/o integrazioni nonché l’Ordinanza n. 64 del 30 dicembre 2015 e successive modifiche e/o integrazioni, relative alla convenzione tra INVITALIA – Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A ed il Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario Delegato per l’attuazione degli interventi di cui al D.L. 74/2012, per il supporto nell’esecuzione delle attività afferenti alle procedure di istruttoria, concessione e liquidazione dei contributi di cui all’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. e all’Ordinanza n. 23/2012 e ss.mm.ii nonché di assistenza legale a supporto del procedimento amministrativo di cui all’ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii.;

- la convenzione sottoscritta in data 6 marzo 2018 (RPI/2018/117) tra il Commissario Delegato e l’Amministratore Delegato di INVITALIA;

- il Decreto n. 3132 del 8 novembre 2017 “aggiudicazione alla Rete di Imprese tra PERFORMER SRL (mandataria), T&D SRL (mandante) relativa all’affidamento del servizio di manutenzione e di integrazione delle procedure informatiche sull’applicativo SFINGE relativo alla presentazione, all’istruttoria ed alla liquidazione dei contributi concessi sulla base delle ordinanze nn. 57/2012, 91/2013, 109/2013, 26/2016, 13/2017 e ss. mm. ii. per interventi relativi al sisma che ha colpito il territorio della regione Emilia-Romagna il 20-29 maggio 2012;

- l’Ordinanza n. 11 del 21 Aprile 2017, “Sostituzione del Responsabile del Procedimento di liquidazione per le procedure di concessione di contributi previsti per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna. Parziale modifica delle Ordinanze n. 64 del 30 dicembre 2015 e n. 40 del 18 luglio 2016”, che ha nominato il dott. Dario De Pascale Dirigente di INVITALIA, quale Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 7/8/1990, n. 241, in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di erogazione dei contributi, fino alla predisposizione della proposta di decreto da sottoporre alla firma del Commissario Delegato – svolte secondo quanto previsto dalla normativa di cui alle Ord. n. 57/2012 e ss.mm.ii. e n. 23/2013 e ss.mm.ii.;

Vista infine l’ordinanza n. 40 del 18 luglio 2016 che ha disposto di indicare l’ing. Mario Bruno Marino quale Responsabile del Procedimento ai sensi della legge 7/8/1990, n. 241, in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di istruttoria di concessione dei contributi fino alla predisposizione delle proposte di decreto da sottoporre alla firma del Commissario Delegato - svolte secondo quanto previsto dalla normativa - di cui all’ Ordinanza n. 26 del 22 aprile 2016 recante “Nuove modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi

in conto capitale ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012, n. 122, a valere sulle risorse di cui all'art. 10, comma 13 del Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni nella Legge del 7 agosto 2012, n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 e il miglioramento sismico”, nonché di dare atto, come prescritto dalla richiamata Ordinanza 11/2017, che, in caso di indisponibilità dell'ing. Mario Bruno Marino, le funzioni di Responsabile del Procedimento verranno svolte dal dott. Dario De Pascale, Dirigente dell'Area “Ricostruzione” della Funzione “Incentivi alle Imprese”, sulla base dell'organizzazione dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – INVITALIA.

Preso atto che, il giorno 29 dicembre 2014, si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, che, da tale data, ricopre anche le funzioni di Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, secondo il disposto dell'art. 1 del Decreto- Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122;

Richiamati in particolare:

– l'articolo 2, della sopra citata Ordinanza n. 26/2016, che stabilisce le tipologie di beneficiari del contributo;

– l'articolo 4, comma 1, della sopra citata Ordinanza n. 26/2016, che individua le tipologie di interventi finanziabili come segue:

A) Opere connesse all'eliminazione di una o più delle carenze di seguito specificate:

- 1) mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali ed elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi;
- 2) presenza di elementi di tamponatura prefabbricati non adeguatamente ancorati alle strutture principali;
- 3) presenza di scaffalature non controventate portanti materiali pesanti che possono nel loro collasso coinvolgere la struttura principale causandone il danneggiamento o il collasso;
- 4) eventuali altre carenze fra cui quelle a carri ponte, macchinari o impianti.

B) Spese accessorie e strumentali funzionali alla eliminazione delle carenze sopra richiamate ritenute indispensabili per la completezza degli interventi, comprese eventuali spese per prove tecniche e indagini diagnostiche in loco;

C) Interventi di miglioramento sismico;

D) Spese tecniche di progettazione, esecuzione, direzione lavori, verifica e ove previsto collaudo, nonché la spesa relativa al rilascio del certificato di agibilità sismica provvisorio nel limite massimo del 10% del totale delle sopracitate voci A) + B) + C);

– l’articolo 7, della sopra citata Ordinanza n. 26/2016 che, in relazione ai suddetti interventi, stabilisce:

- che l’agevolazione prevista consiste in un contributo in conto capitale fino ad una misura massima corrispondente al 70% della spesa ritenuta ammissibile, con una spesa minima ritenuta ammissibile pari ad € 4.000,00;
- che il contributo concedibile non potrà, in ogni caso, superare:
 - Euro 149.000, per beneficiario, nel caso di interventi, anche su più immobili, finalizzati alla sola rimozione delle carenze strutturali (contributo riferito alle spese ammissibili del paragrafo 4 punti A – B- D);
 - Euro 149.000, per beneficiario, nel caso di interventi, anche su più immobili, finalizzati al solo miglioramento sismico (contributo riferito alle spese ammissibili del paragrafo 4 punti C e D);
 - Euro 200.000 complessivi per beneficiario, nel caso di interventi, anche su più immobili e anche attraverso più domande, riguardanti entrambi gli interventi di rimozione delle carenze strutturali e di miglioramento sismico, (contributo riferito alle spese ammissibili del paragrafo 4 punti A-B-C-D). In tal caso è necessario allegare alla domanda le informazioni, verificabili sui siti delle Prefetture, richieste dai nuovi controlli antimafia introdotti dal D.lgs. n. 159/2011 e successive modifiche e integrazioni;

– l’articolo 11, della sopra citata Ordinanza n. 26/2016 che disciplina le modalità di presentazione delle domande di contributo stabilendo, fra l’altro, che le stesse devono pervenire esclusivamente tramite lo specifico applicativo web SFINGE;

– l’articolo 12, della medesima Ordinanza n. 26/2016 che disciplina altresì le procedure, le modalità di istruttoria, la valutazione degli interventi, la concessione e la liquidazione dei contributi;

Preso atto altresì:

– che le imprese di cui all’Allegato 1 del presente provvedimento hanno dichiarato in domanda ai sensi dell’Ordinanza n. 26/2016:

- di avere l’unità locale, sede operativa o sede legale destinataria dell’intervento, in uno dei Comuni dell’Emilia-Romagna elencati nell’Allegato 2 del D.L. 74/2012;
- di poter proseguire o riprendere l’attività ai sensi dell’art. 3 comma 8 bis del D.L. 74/2012 con la risoluzione delle carenze indicate al comma 8 del medesimo decreto al fine di acquisire il Certificato di agibilità sismica provvisorio, rilasciato dal tecnico incaricato;
- di essere in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti al punto 3. dell’Ordinanza n.91/2013 e ss.mm.ii.;

Richiamato altresì il comma 6, Art. 2, del sopracitato DPCM 28 dicembre 2012, nel quale si stabilisce che gli interventi oggetto di agevolazione dovranno concludersi entro il termine perentorio di 24 mesi decorrenti dalla data di esecutività dell'atto di concessione del contributo (termine finale di ammissibilità);

Considerato inoltre che:

- l'ammontare delle risorse disponibili risulta sufficiente a soddisfare tutte le domande pervenute, esaminate e ritenute ammissibili, e per le quali, rispetto alla normativa vigente è stato già acquisito il Documento di regolarità contributiva (DURC) conservato sull'applicativo web Sfinge;
- che tutta la documentazione di riferimento alle domande nonché quella integrativa eventualmente richiesta nella fase di istruttoria in capo al Soggetto incaricato Istruttoria – SII e ad Invitalia S.p.A. in relazione a quanto previsto dall'Ordinanza n.64/2015 e al successivo Atto integrativo sottoscritto in data 24/12/2014, è conservata sull'applicativo web Sfinge;

Preso atto pertanto delle risultanze istruttorie ad oggi acquisite e contenute nel verbale della riunione del nucleo di valutazione numero 1 tenutasi nella seduta del 29 marzo 2018, prot. n. CR-11110-2018 del 30/03/2018;

Considerato che, negli esiti istruttori approvati dal nucleo di valutazione sono evidenziati, fra l'altro, per ogni intervento:

- per gli interventi ammissibili:
 - l'importo totale della spesa rendicontata dall'impresa richiedente
 - l'importo totale della spesa ammessa dal Nucleo di valutazione
 - l'importo totale delle spese non ammesse
 - l'importo del contributo concedibile
- eventuali motivi ostativi alla concessione e liquidazione del contributo

Preso atto:

- che le risorse di cui al citato DPCM 28 dicembre 2012 risultano, applicati i massimali previsti dall'ordinanza 26/2016, sufficienti a soddisfare integralmente le richieste di contributo pervenute nell'ambito della procedura;
- della necessità e urgenza di procedere all'erogazione dei contributi verificato il rispetto dei requisiti previsti, la completezza della documentazione amministrativa complementare e l'adequatezza degli interventi proposti;

Valutato che, dato l'ammontare delle risorse finanziarie disponibili nell'ambito della procedura di cui all'ordinanza 26/2016, si possa procedere alla concessione e liquidazione dei contributi relativi alle domande che abbiano esaurito l'iter istruttorio e siano corredate di tutta la documentazione amministrativa complementare senza che ciò possa pregiudicare l'esito delle

istanze ad oggi pendenti e che dovessero risultare ammissibili al contributo una volta espletato l'iter istruttorio;

Ritenuto pertanto di:

- procedere alla concessione del contributo relativo alle istanze per le quali sono state completate le verifiche amministrative;

- prendere atto delle risultanze istruttorie ad oggi acquisite e proseguire nell'attività istruttoria delle restanti domande pervenute, provvedendo con successivi atti alla concessione dei contributi solo a compimento degli accertamenti e delle valutazioni di ammissibilità da parte del Nucleo di valutazione, come previsto all'art. 12 dell'Ordinanza, e a compimento degli accertamenti previsti dalla normativa vigente in materia di regolarità contributiva;

- approvare la domanda prot. n. CR-36015-2016 dell'impresa PACETTI S.R.L., con sede in Ferrara (FE) Via Marconi 240, Codice fiscale n. 01150780383, P.IVA n. 01150780383, inoltrata relativamente all'intervento di rimozione delle carenze strutturali contestuale;

Dato atto che all'intervento ammesso con il presente provvedimento è stato assegnato il Codice Unico di Progetto (C.U.P.): C75F17000320001, in ottemperanza di quanto previsto dalla L. 16 gennaio 2003 n. 3, art. 11, tale codice **(C.U.P.)** dovrà essere riportato in tutta la documentazione contabile e di pagamento relativa al progetto;

Dato atto altresì che all'intervento ammesso con il presente provvedimento è stato assegnato il **"Codice Concessione RNA – COR"**: 299036, in ottemperanza di quanto previsto dagli artt. 2 e 3 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 31 maggio 2010, n. 115;

Dato atto infine che la domanda risultata ammissibile è finanziata nei limiti delle risorse assegnate alla Regione Emilia-Romagna dal DPCM 28 dicembre 2012, pari ad € 72.843.750,00, secondo i criteri fissati dall'Ordinanza n.23 del 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.;

Verificata la copertura finanziaria dei contributi previsti nell'Allegato 1 del presente provvedimento e che le risorse disponibili risultano sufficienti a finanziare le domande di contributi ritenuti ammissibili;

Richiamato il D.lgs. n. 159/2011 avente ad oggetto "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13/08/2010, n. 136", così come modificato dal D.lgs. n. 153/2014 recante disposizioni integrative e correttive al D.lgs. n. 159/2011;

Tenuto conto che l'art. 83, comma 3, lettera e) del richiamato D.Lgs. n. 159/2011 avente ad oggetto "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" stabilisce che la documentazione antimafia non è richiesta per i provvedimenti, gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera i 150.000,00 euro;

Ritenuto pertanto, sulla base di quanto precedentemente esposto, di concedere per l'intervento ammesso dell'impresa PACETTI S.R.L. il contributo di € **8.699,71**, corrispondente, al massimo, al 70% della spesa ammessa pari a € **12.428,17**, la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse del Fondo di cui all'articolo 2 del D.L.74/2012 convertito con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122;

Tenuto conto della Circolare n. 27/RGS del 23 settembre 2011 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in particolare all'ultimo capoverso del punto 3, avente ad oggetto: Decreto ministeriale 18 gennaio 2008, n.40, concernente "Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni – Ulteriori chiarimenti.”;

Viste:

– la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011, n. 4 recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto , n. 136”;

– l'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”;

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono integralmente riportate:

1. di prendere atto che in riferimento alle procedure, modalità di istruttoria, valutazione degli interventi, concessione e liquidazione dei contributi sono state rispettate le indicazioni previste in particolare dall'art. 12 dell'Ordinanza n. 26 del 22 aprile 2016;
2. di prendere atto altresì delle risultanze istruttorie ad oggi acquisite e contenute nel verbale della riunione dell'apposito nucleo di valutazione numero 1 tenutasi nella seduta del 29 marzo 2018, prot. n. CR-11110-2018 del 30/03/2018;
3. di approvare la domanda CR-36015-2016 dell'impresa PACETTI S.R.L., con sede in Ferrara (FE) Via Marconi 240, Codice fiscale n. 01150780383, P.IVA n. 01150780383, inoltrata relativamente all'intervento di miglioramento sismico ancora da effettuare;
4. di concedere per l'intervento ammesso dell'impresa PACETTI S.R.L. il contributo di € **8.699,71**, corrispondente, al massimo, al 70% della spesa ammessa pari a € **12.428,17**, la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse del Fondo di cui all'articolo 2 del D.L.74/2012 convertito con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122;

5. di proseguire nell'attività istruttoria delle restanti domande pervenute, provvedendo, con successivi atti, alla concessione dei contributi alle imprese ritenute ammissibili, a compimento degli accertamenti e delle valutazioni di ammissibilità da parte del Nucleo di valutazione, come previsto all'art. 12 dell'Ordinanza n. 26 del 22 aprile 2016 e a compimento degli accertamenti previsti dalla normativa vigente in materia di regolarità contributiva;
6. di dare atto altresì che le domande risultate ammissibili sono finanziate nei limiti delle risorse assegnate alla Regione Emilia-Romagna dal DPCM 28 dicembre 2012, pari ad € 72.843.750,00, secondo i criteri fissati dall'Ordinanza n. 91/2013 e ss.mm.ii.;
7. di dare atto infine che secondo quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, si provvederà con riferimento alla concessione di cui al presente provvedimento, al rispetto degli adempimenti di pubblicazione ivi previsti.

Bologna,

Stefano Bonaccini

firmato digitalmente